

## LODO

### IL COLLEGIO ARBITRALE

Composto da:

Avv. Simona Troisi, terzo Arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dalla Corte di Appello Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno ai sensi dell'art. 60 dello Statuto.

Avv. Paola Lazzoni, arbitro di parte ricorrente.

Rag. Roberto Fulginiti, arbitro di parte resistente.

### NELLA PROCEDURA DI ARBITRATO IRRITUALE

Promossa da: Sig. Giuseppe BIAGINI (CF BGNGPP45B22B180D) nato a Brindisi il 22.02.1945 rappresentato e difeso dell'avv. Francesco Rondini

Arbitro nominato da parte ricorrente, avv. Paola Lazzoni

Contro: Associazione Sportiva Dilettantistica TIRO A SEGNO NAZIONALE – Sezione della Spezia rappresentata e difesa dall'avv. Orsola Palladino

Arbitro nominato da parte resistente, dott. Roberto Fulginiti

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La clausola compromissoria di riferimento è contenuta nell'art. 60 comma 1, dello Statuto Unione Italiana Tiro a Segno del 21 febbraio 2018 *"Gli affiliati e i tesserati all'UITS si impegnano, altresì, a rimettere a giudizio arbitrale tutte le controversie, di natura meramente patrimoniale, che possano essere decise da arbitri ai sensi dell'articolo 806 del Codice di procedura civile, connesse allo svolgimento dell'attività sportiva e associativa espletata nell'ambito dell'UITS, che esulino dalla competenza degli organi di giustizia federale"*.

\*\*\*

### FATTO E SVOLGIMENTO

#### PARTE PROCEDENTE:

Con atto del 5 dicembre 2019 il sig. Giuseppe BIAGINI ha richiesto la nomina arbitro ex art. 54 del Regolamento di Giustizia UITS al fine di dirimere la controversia insorta con l'Associazione Sportiva Dilettantistica TIRO A SEGNO NAZIONALE – Sezione della Spezia, esponendo:



- di essere iscritto e tesserato U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) presso la sezione Tiro a Segno Nazionale della Spezia;
- di essere sin dal 1990 Tecnico Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno Nazionale ed operativo presso la sezione della Spezia come allenatore in regime di volontariato;
- di aver aderito in data 9.5.2016, all'iniziativa TSN- UTTS A.L.T.E.R.N.A.T.I.V.A. (proposte per costruire un'alternativa alla dirigenza UTTS per migliorare il sistema sezioni TSN-UTTS);
- di essersi improvvisamente visto privare delle chiavi del poligono in suo possesso da parte del Presidente della sezione sig. Marco Castellini;
- di essere stato successivamente escluso dal gruppo Facebook "Atleti TSN La Spezia" nonché da qualsiasi altro riferimento nel sito web della sezione, oltre che essere stato cancellato dalla mailing list della sezione ove rivestiva l'incarico elettivo di rappresentante dei tecnici sezionali;
- di essere stato in data 12-13 maggio 2016, durante due assemblee con i genitori dei suoi allievi convocate verbalmente d'urgenza, revocato dall'incarico di Responsabile della Scuola di Tiro a segno e sostituito da altro tecnico;
- di aver ricevuto la comunicazione ufficiale della revoca in data 14.5.2016;
- di aver subito in seguito numerose ulteriori persecuzioni.

Il precedente ha pertanto lamentato di aver subito azioni vessatorie da parte del TSN, con conseguenze sul suo stato di salute, evidenziando le seguenti violazioni commesse dalla resistente ai suoi danni:

- diniego di accesso agli atti dell'Associazione sportiva dilettantistica (ente pubblico) e mancato riscontro alle richieste attoree;
- violazione del diritto alla riservatezza;
- azioni vessatorie nei propri confronti, dettagliatamente elencate in atto di citazione, con i conseguenti danni non patrimoniali allegati.

Il precedente ha concluso quindi chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della resistente nella causazione delle lesioni subite articolando al Collegio Arbitrale i seguenti tre quesiti:

*Voglia l'Ill.mo Arbitro adito, contrariis reiectis,*

1. *Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Segno Nazionale Sezione della Spezia in persona del Presidente pro tempore sig. Marco Castellini, nella causazione delle lesioni patite dal socio Giuseppe Biagini e per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore secondo giustizia comprensivi del danno non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché professionale e di immagine che ci si riserva di meglio quantificare – ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.*
2. *Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Segno Nazionale sezione della Spezia, in persona del Presidente pro tempore sig. Marco Castellini, nella violazione del diritto alla riservatezza in merito allo stato di salute del socio sig. Giuseppe Biagini e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'odierno attore secondo giustizia;*
3. *Ordinare all'odierna resistente all'immediato reintegro del socio sig. Giuseppe Biagini all'interno dell'Associazione per tornare a svolgere gli incarichi assunti dallo stesso prima del suo esonero incluso il suo impiego nelle attività tecniche regionali.*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari*

#### **PARTE RESISTENTE**

La resistente Associazione Sportiva Dilettantistica TIRO A SEGNO NAZIONALE – Sezione della Spezia, si è costituita nella procedura con atto del 13 dicembre 2019, eccependo:

- in via preliminare, l'improcedibilità della procedura arbitrale in ragione della natura della controversia esulante dalla materia patrimoniale e causalmente connessa ad aspetti relativi a violazioni di diritti indisponibili sostanziandosi in un lamentato presunto mancato accesso agli atti dell'Associazione, in un'inveritiera violazione del diritto alla riservatezza nonché di azioni vessatorie; il tutto da legittimare la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito.
- La conseguente incompetenza del Collegio Arbitrale ad accertare e dichiarare quanto

richiesto dal sig. Biagini, rilevando che i provvedimenti dai quali sarebbe scaturita la violazione dei diritti del sig. Biagini avrebbero richiesto l'accertamento della Procura Federale ex art. 59 dello Statuto UITS,

- L'inammissibilità della domanda per essere le materie oggetto della controversia sottratta alla competenza della UITS.

Nel merito la resistente ha contestato la pretesa del sig. Biagini in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto.

Nelle proprie conclusioni, parte resistente ha pertanto chiesto:

*"Piaccia al nominando Collegio Arbitrale, per i fatti esposti e le argomentazioni svolte, disattendendo ogni diversa e contraria istanza e deduzione,*

*in via preliminare:*

- *dichiarare l'infondatezza della domanda in palese violazione dell'art. 60 dello Statuto non essendo la domanda spiegata dal sig. Biagini attinente a rapporti meramente patrimoniali;*
- *dichiarare la propria incompetenza a decidere sulla presente procedura*

*in via principale*

*Rigettare la domanda del sig. Biagini per:*

- *intervenuta decadenza di impugnazione della delibera del Consiglio Direttivo essendo decorso il termine previsto per legge;*
- *aver lo stesso sig. Biagini rassegnato le proprie dimissioni e per aver il Consiglio Direttivo effettuato il recesso del contratto stipulato tra le parti ovvero la lettera d'incarico sottoscritta nel gennaio 2011;*

*in via principale subordinata nel merito*

*Rigettare la domanda del sig. Biagini poiché illegittima, inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto.*

*In ogni caso,*

*Rigettare la domanda del sig. Biagini poiché, stante il tempo trascorso e le numerose stagioni sportive definite dalla data dei fatti occorsi nel lontano 2016, lo stesso è di fatto decaduto da ogni possibile azione demandabile alla Giustizia Sportiva.*

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ARBITRALE

Il Presidente nominato, a seguito dei rinvii dovuti all'emergenza epidemiologica, fissava il primo incontro tra le parti alla data del 18 settembre 2020 presso lo studio dell'avv. Simona Troisi sito in Roma VIA FEDERICO CESI 72 - 00193 in occasione del quale, tentata infruttuosamente la conciliazione tra il sig. Biagini da una parte e l'Associazione Dilettantistica Sportiva Tiro a Segno Nazionale - sez. della Spezia dall'altra, ascoltate le richieste delle parti e dei loro legali, sentito il parere degli arbitri, il Collegio concedeva termini alle parti di gg. 15+15 per lo scambio di note scritte e di memorie di replica. All'esito della trasmissione, il Collegio, si riuniva in videoconferenza personale rispettivamente in data 3 e 5 novembre 2020, discutendo in particolare, in via preliminare e pregiudiziale: a) sulla competenza dell'arbitrato e degli Organi di Giustizia Sportiva, b) sulla compromettibilità della materia de qua c) sulla natura della richiesta di risarcimento del danno avanzata dal sig. Biagini. Con comunicazione trasmessa via Pec alle parti in data 5 novembre la controversia veniva trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, chiamato in primo luogo ad esaminare la propria competenza a dirimere la controversia, poste le eccezioni sollevate dalla Associazione Dilettantistica Sportiva TIRO A SEGNO NAZIONALE - Sezione della Spezia nei confronti dell'istanza di arbitrato del sig. Biagini, ritiene necessario, preliminarmente, soffermarsi sul contenuto della disposizione di cui all'art. 806 c.p.c., in coordinamento con il generale principio sancito dall'art. 1966 c.c., da cui si ricava l'impossibilità di ricorrere allo strumento arbitrale, per espresso divieto di legge, posto che *"l'indisponibilità può derivare o da un divieto di legge o dalla natura stessa del diritto"*.

Il Collegio sottolinea come l'attuale art. 806 c.p.c. prevede che possano essere devolute al giudizio di arbitri unicamente le controversie relative a diritti disponibili delle parti e che, individuare i diritti che possono essere oggetto di arbitrato vuole dire individuare i diritti di cui le parti possono liberamente disporre altresì rimarcando la necessità che tale esame, relativo alla disponibilità del diritto appunto, sia compiuto al momento del sorgere della lite.

Evidenzia ancora il Collegio che, in linea generale, sono altresì ascrivibili all'area dell'inarbitrabilità, e quindi della non compromettibilità, per lo più situazioni a contenuto non patrimoniale, come quelle relative a diritti personalissimi, e che sono sottratte alla clausola compromissoria quelle controversie, le quali, rimesse in arbitri per la decisione, importino un accertamento (giudizio) a monte sulla stessa spettanza e conformazione di tali situazioni soggettive e sulla loro eventuale violazione.

Nel caso di specie al Collegio non è stato devoluto il giudizio sulle conseguenze "automatiche" di natura economica, e sulla loro quantificazione, derivanti dalla violazione già accertata di una situazione giuridica soggettiva (astrattamente ammissibile anche relativamente a diritti indisponibili) ma l'accertamento proprio di quella stessa violazione, che è invece sottratta per natura al giudizio arbitrale.

Qualora la lite, per ipotesi, fosse stata relativa alle specifiche conseguenze economiche della violazione di quel diritto, come le pretese risarcitorie derivanti dalla sua lesione, si sarebbe trattato di diritti secondari risarcitori che, seppur nascenti dalla lesione del diritto indisponibile primario, probabilmente non avrebbero comportato il disconoscimento della competenza arbitrale.

Ciò premesso, in merito all'indisponibilità e non compromettibilità della controversia, oltre che alla non patrimonialità della stessa, il Collegio ritiene che la formulazione dei quesiti posti dal sig. Biagini rendano l'istanza di arbitrato inammissibile in quanto esulano dalla natura intrinseca dell'arbitrato stesso che, si ribadisce, è prettamente contrattuale e ad efficacia meramente negoziale.

Nella specie, infatti, l'oggetto di causa si sostanzia nella pretesa illegittimità della revoca dell'incarico di Responsabile della Scuola di Tiro a segno e nel mancato inserimento nel nuovo staff tecnico, nonché nell'allegata vessatorietà della condotta della resistente, e in ulteriori violazioni di natura non patrimoniale perpetrate in danno del sig. Biagini, seppur con i conseguenti obblighi risarcitori per danni, peraltro, anch'essi non patrimoniali subiti in conseguenza di quelle condotte.

L'accertamento delle suddette asserite violazioni presuppone inevitabilmente anche l'accertamento della violazione dei regolamenti federali che è di competenza di altri Uffici

nell'ambito sportivo.

La presente controversia, va pertanto inquadrata nell'ambito del Diritto Sportivo le cui fonti sono contenute negli Statuti e nei regolamenti delle Federazioni Nazionali e non devoluta all'Arbitrato, come emerge dalla lettura della disposizione statutaria suindicata combinata con le disposizioni legislative di cui all'art. 2 DL n. 220/2003, in ragione delle materie in esse ricomprese, "i tesserati ed affiliati hanno l'onere di adire esclusivamente gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (vincolo di giustizia)".

Il Collegio Arbitrale, pertanto, non può accertare, dichiarare e condannare, come chiesto dal sig. Biagini, comportamenti e provvedimenti asseritamente subiti, in quanto esulano dall'arbitrato, dovendosi invece esprimere conformemente alla previsione di cui alla clausola compromissoria ex art. 60 dello Statuto UITS vigente ai sensi della quale "Gli affiliati e i tesserati all'UITS si impegnano, altresì, a rimettere a giudizio arbitrale tutte le controversie, di natura meramente patrimoniale, che possano essere decise da arbitri ai sensi dell'articolo 806 del Codice di procedura civile, connesse allo svolgimento dell'attività sportiva e associativa espletata nell'ambito dell'UITS, che esulino dalla competenza degli organi di giustizia federale".

#### P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, come sopra costituito, all'unanimità definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza eccezione e deduzione, dichiara la domanda formulata dal ricorrente inammissibile.

Pone le spese per il funzionamento del Collegio e di Segreteria definitivamente a carico di Giuseppe Biagini determinate secondo i Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014 relativamente allo scaglione di valore più basso quantificandole nella misura complessiva di euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) come di seguito imputate e distinte:

- euro 1.050,00 (millecinquanta/00) all'avv. Simona Troisi in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale;
- euro 700,00 (settecento/00) all'avv. Paola Lazzoni in qualità di Arbitro nominato da parte ricorrente;
- euro 700,00 (settecento/00) al rag. Roberto Fulginiti in qualità di Arbitro nominato da

parte resistente;

- euro 200,00 (duecento/00) all'avv. Flavia Tancredi in qualità di Segretario.

Compensa le spese di difesa delle parti ritenendo sussistere giusti motivi in considerazione della complessità della questione trattata.


Così deciso in conferenza personale degli arbitri

Roma, 23 novembre 2020

F.to avv. Simona Troisi nella qualità di Presidente del Collegio Arbitrale



F.to Componente avv. Paola Lazzoni in qualità di Arbitro nominato dal sig. Biagini



F.to Componente rag. Roberto Fulginiti in qualità di Arbitro nominato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica TIRO A SEGNO NAZIONALE – Sezione della Spezia

